



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 21 Gennaio 2025

CASI OPERATIVI

Cooperativa sociale ed esenzione delle prestazioni sanitarie
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuova classificazione Ateco 2025
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Impugnabili le comunicazioni di annullamento delle opzioni di cessione e sconto
di Silvio Rivetti

BILANCIO

La revisione della Rendicontazione Volontaria di Sostenibilità
di Greta Popolizio

REDDITO IMPRESA E IRAP

La legge di bilancio 2025 incontra Transizione 5.0
di Viviana Grippo

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 gennaio 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Cooperativa sociale ed esenzione delle prestazioni sanitarie

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>

Si richiede se le prestazioni sanitarie, svolte da una cooperativa sociale non Stp costituita per 2/3 da infermieri, sono soggette all'Iva al 5% oppure sono esenti ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972.

La cooperativa non è iscritta a nessun ordine di riferimento, quindi, non può trasmettere le spese sanitarie al Sts.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuova classificazione Ateco 2025

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

L'Istat ha sviluppato la **nuova classificazione Ateco 2025** in vigore a partire dall'**1.1.2025**, che sostituisce la precedente versione della **classificazione Ateco 2007** – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'Ateco 2025 è il risultato di un'articolata operazione di **revisione effettuata dall'Istat**, in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche, in collaborazione con **altri enti istituzionali**.

La nuova classificazione verrà **adottata** a partire dal prossimo **1.4.2025**, al fine di consentirne **l'implementazione operativa** da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di **dati amministrativi** e per la **raccolta e diffusione di dati statistici**.

La classificazione Ateco 2025 dovrà essere utilizzata per **tutti gli adempimenti** non solo di **natura statistica**, ma anche di **natura amministrativa** (Camera di commercio e Agenzia delle entrate). Sarà disponibile una **tabella di raccordo** tra la classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 e la **nuova Ateco 2025**.

Il processo di **riclassificazione** è effettuato d'ufficio dalla competente Camera di commercio **a decorrere dall'1.4.2025**. Le imprese interessate verranno informate dell'avvenuto aggiornamento dalla singola Camera di commercio tramite uno **specifico messaggio**. La **visura camerale** dell'impresa riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi **codici Ateco** sia quelli **precedenti**.

In ogni caso, l'adozione della nuova classificazione **non comporta l'obbligo di presentare un'apposita comunicazione di variazione dati** né alla Camera di commercio, né all'Agenzia delle entrate ([risoluzione n. 262/E/2008](#)). Tuttavia, qualora il contribuente rilevi la **necessità di comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica** che meglio rappresenta l'attività svolta, si ricorda che:

- se il contribuente **è iscritto** nel **Registro delle imprese delle Camere di commercio**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) messa a disposizione da **Unioncamere**;
- se il contribuente **non è iscritto** al **Registro delle imprese delle Camere di commercio**,



dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (modello **AA7/10** per società, enti, associazioni, eccetera; modello **AA9/12** per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello **AA5/6** per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello **ANR/3** per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

La classificazione Ateco 2025 mantiene lo stesso **impianto metodologico** di Ateco 2007 – aggiornamento 2022, ereditandone l'impostazione strutturale. Le varie attività economiche sono, quindi, raggruppate, dal generale al particolare, in **sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie**. Le sezioni sono contraddistinte da un **codice alfabetico** costituito da una **lettera maiuscola** (A, B, C, D, eccetera), mentre le **divisioni, i gruppi, le classi**, le categorie e le sottocategorie di attività economica sono contraddistinte da un **codice numerico** (ad esempio, per l'attività di farmacia si ha: divisione 43; gruppo 43.7; classe 43.73; categoria 43.73.1; sottocategoria 43.73.10).

Rispetto alla classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022 il **dettaglio** della nuova classificazione 2025 è leggermente aumentato; infatti:

- le **sezioni** sono passate da 21 a 22;
- le **classi** da 615 a 651;
- le **sottocategorie** da 1.241 a 1.290;
- a fronte di una diminuzione delle **divisioni** da 88 a 87 e di una stabilità in termini di **categorie** (pari a 920 codici);

per un **totale di 3.257 codici attività Ateco**.

Inoltre, dal confronto con la classificazione Ateco 2007 – aggiornamento 2022, nella classificazione 2025 si rilevano:

- 970 codici cancellati;
- **1.070 codici inseriti ex novo**;
- 2.187 **codici comuni** di cui 1.428 interessati da una **variazione di titolo**.

Giova evidenziare che ad uno stesso codice Ateco già presente in Ateco 2007 – aggiornamento 2022 (vale a dire comune tra le due versioni della classificazione) potrebbe corrispondere un contenuto, ossia un'**attività economica** in senso lato, **completamente differente** in Ateco 2025.

**IMPOSTE SUL REDDITO*****Impugnabili le comunicazioni di annullamento delle opzioni di cessione e sconto***

di Silvio Rivetti

OneDay Master

Fiscalità diretta degli immobili posseduti dei privati

Scopri di più

Dopo la fisiologia, la patologia. L'[articolo 122-bis, D.L. 34/2020](#), rubricato “*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti*”, dispone che l’Agenzia delle entrate, nei **5 giorni dall’invio delle comunicazioni di opzione** per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ai sensi dell’[articolo 121, D.L. 34/2020](#), può **sospendere gli effetti delle predette comunicazioni**, laddove **presentino “profili di rischio” frode**. Alla prima selezione, automatizzata e centralizzata, di tali posizioni di possibile “rischio”, deve seguire **l’approfondimento istruttorio della documentazione rilevante**, a cura dell’ufficio territorialmente competente, nei successivi **30 giorni**, con conseguente annullamento delle opzioni mediante apposite comunicazioni di “scarto”, laddove i **menzionati profili di “rischio” risultino confermati** (e fermo restando, sia in caso di “sblocco”, sia in caso di “scarto” delle opzioni, **l’esperibilità dei controlli sostanziali** a carico dei contribuenti che hanno **sostenuto le spese e dei soggetti coinvolti** nelle opzioni *de quibus*).

In tema, è bene interrogarsi circa **l’autonoma impugnabilità** delle **comunicazioni di annullamento** delle predette opzioni di cessione e di sconto, attesa l’esigenza di garantire sia ai **contribuenti beneficiari** delle agevolazioni, sia ai **soggetti cessionari dei crediti** e ai **fornitori concedenti** lo sconto, la **tutela dei loro interessi**, a fronte di eventuali scorrette letture erariali, in punto di sussistenza degli **specifici “profili di rischio frode”**.

Non vi è dubbio, infatti, che i provvedimenti di “scarto” delle opzioni di cui si discute, impedendo la circolazione dei crediti, sono suscettibili di generare direttamente e immediatamente **gravi effetti pregiudizievoli, di natura patrimoniale, in capo ai contribuenti beneficiari** dei bonus. Si pensi, per esempio, come l’impeditimento all’acquisizione dei crediti d’imposta, in capo alle imprese che hanno svolto i lavori e concesso lo sconto, comporti a carico dei predetti contribuenti **l’obbligo di sostenere autonomamente i costi per gli interventi edilizi**, allo scopo di poter conservare un **residuo accesso ai regimi di favore fiscale**; e con il rischio, in ogni caso, che tali bonus risultino preclusi da **possibili situazioni di incapienza** in capo ai medesimi contribuenti.

In questo quadro, appare evidente come i provvedimenti erariali di “scarto” delle opzioni *de*



quibus, in quanto volti al contrasto preventivo delle frodi in materia di bonus edilizi, assumano una **funzione eminentemente cautelare pro fisco**.

Se è così, ne deriva che i provvedimenti di “scarto” delle opzioni sono riconducibili, per caratteristiche, funzioni ed effetti, alle **misure cautelari ricomprese tra gli atti tipici impugnabili**, di cui all'[**articolo 19, D.Lgs. 546/1992**](#). Si tratta, in particolare, di quelle misure ove non si dà luogo a funzioni impositive in senso proprio, ma piuttosto a **funzioni di garanzia o a favore delle ragioni di credito dell'Amministrazione finanziaria**, o a favore degli atti dell'esecuzione tributaria: come nel caso dei provvedimenti di “sospensione dei rimborsi”, di cui all'[**articolo 23, D.Lgs. 472/1997**](#), impugnabili ai sensi della lett. i) dell'[**articolo 19, D.Lgs. 546/1992**](#); ovvero dei **provvedimenti di iscrizione di ipoteca sugli immobili** e di fermo dei **beni mobili registrati**, impugnabili in virtù del comma 1, lett. e-bis) ed e-ter), dell'[**articolo 19, D.Lgs. 546/1992**](#).

Trova, allora, puntuale applicazione, nella fattispecie in analisi, l'insegnamento della costante giurisprudenza di legittimità, per cui l'elencazione dell'[**articolo 19, D.lgs 546/1992**](#) “lascia aperta un'interpretazione estensiva”, nel senso che deve ammettersi l'impugnabilità di ogni atto che, pur non essendo contemplato dalla disposizione in esame, possa essere **assimilato ad uno degli atti tipici**, in virtù dello scopo che persegue e **degli effetti che produce** (*ex pluribus*, da ultimo, Cassazione n. 28812/2024).

Del resto, anche la giurisprudenza di merito ha concluso per **l'impugnabilità dei provvedimenti di cui si tratta**: come dimostra la prima sentenza resa in Italia in tema di contestazione delle comunicazioni di “scarto” delle opzioni di cessione e sconto, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, 11.4.2023, n. 81, la quale ha riconosciuto la **propria giurisdizione sul tema perché**, “sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito – impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria – si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può **beneficiare dello sconto fiscale** previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale”. Il giudice del merito ha correttamente concepito **l'esperibilità delle opzioni**, *ex articolo 121, D.L. 34/2020*, non come mera facoltà in capo ai contribuenti, alternativa alla detrazione, ma come meccanismo consustanziale alla **fruizione dei benefici fiscali**: con la conseguenza che i provvedimenti di “scarto” delle opzioni, impedendo *tout court* l'accesso ai regimi agevolativi, richiedono di poter **essere impugnati in sede giudiziale**, a tutela dei contribuenti beneficiari.



BILANCIO

La revisione della Rendicontazione Volontaria di Sostenibilità

di Greta Popolizio

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

[Scopri di più](#)

Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 260 del dicembre 2024, con lo scopo di fornire indicazioni utili alle **società di revisione** incaricate di rilasciare attestazioni sulla **rendicontazione di sostenibilità** predisposta in via volontaria.

Innanzitutto, Assirevi ricorda che **gli obblighi di Rendicontazione** di Sostenibilità, di cui alla direttiva 2022/2464/UE colpiranno le **imprese europee** in modo progressivo:

- le **grandi imprese di interesse pubblico**, ossia principalmente assicurazioni, banche e società quotate, con un **numero medio superiore ai 500 dipendenti**, già a **decorrere dall'esercizio 2024**;
- le **altre grandi imprese** che, a decorrere **dall'esercizio 2025**, rientrano nei **limiti dimensionali delle Pmi**, prescritti dal D.Lgs. 125/2024 (di recepimento della Direttiva 2023/2464/UE); si tratta, in particolare, delle imprese che, nel **primo esercizio di attività** o successivamente **per due esercizi consecutivi**, rientrino, alla **data di chiusura del bilancio**, in almeno **due dei seguenti parametri**:
 1. totale dello **stato patrimoniale**: superiore a euro 450.000 e inferiore a **euro 25.000.000**;
 2. ricavi netti delle **vendite e delle prestazioni**: superiore a euro 900.000 e inferiore a **euro 50.000.000**;
 3. **numero medio dei dipendenti** occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e **non superiore a 250**;
- le **Pmi emittenti titoli quotati** in mercati regolamentati italiani od europei a **decorrere dal 2026**;
- infine, le **società extra europee**, madri di gruppi che sviluppano, attraverso *branch* o *subsidiaries*, un volume delle vendite nel territorio della comunità **superiore a euro 150.000.000**.

Le Pmi europee che non hanno emesso titoli quotati **non sono**, e salvo modifiche normative non saranno nemmeno in futuro, **obbligate a fornire la Rendicontazione di Sostenibilità**.



L'obbligo di rendicontazione, di cui alla Direttiva sopra richiamata (cd. CSRD) implica, altresì, l'adozione dei **principi di rendicontazione** emanati dall'EFRAG – *European Financial Reporting Advisory Consulting Group* – e trasfusi nel Regolamento Delegato 2023/2772/UE.

Tali principi, gli ESRS – *European Sustainability Reporting Standards* – statuiscono, innanzitutto, l'obbligo di **inserire l'informativa di sostenibilità** all'interno di un'apposita sezione della **Relazione sulla Gestione**, il che comporta un iter di approvazione e **pubblicità analogo** a quello previsto per il bilancio di esercizio. Inoltre, forniscono una **serie di postulati e di criteri** che rendono il procedimento di **raccolta e rappresentazione dei dati non finanziari piuttosto impegnativo ed elaborato**.

Ciò nonostante, anche le Pmi **possono avere interesse ad impegnarsi nella disclosure sulle tematiche ESG su base volontaria**. Si pensi, ad esempio:

- alle società che diventeranno **obbligate nei futuri esercizi**, in base alla CSRD, e che decidono di anticipare volontariamente la rendicontazione;
- alle **società facenti parte di un gruppo soggetto ad obbligo** che, dovendo comunque predisporre numerosi dati, decide anche di redigere un bilancio di sostenibilità su base individuale;
- altre **società non obbligate** che intendano mettere a disposizione i propri dati a fornitori e/o clienti, **interessati alle tematiche ESG per policy aziendale** o per obbligo di rendicontazione esteso alla **catena del valore**.

Per questi soggetti EFRAG ha rilasciato, sempre nel mese di dicembre 2024, gli **Standard di Rendicontazione dedicato delle PMI su base volontaria -VSME-** che semplifica notevolmente il set di informazioni da rendicontare e le modalità di trattamento delle informazioni stesse.

Assirevi, tuttavia, consiglia l'applicazione integrale dei **principi di rendicontazione** diciamo **"obbligatori"**, ossia quelli di cui al **Regolamento 2023/2772/UE**, anche **su base volontaria**, in quanto il set di principi ESRS “costituisce il framework di riferimento più avanzato e completo a livello europeo”. In questo caso, comunque, l'adozione degli **ESRS in versione integrale** potrebbe, secondo l'associazione, alleggerirsi di alcuni obblighi formali quali, ad esempio, la **taggatura delle informazioni in formato elettronico** o la presentazione delle **informazioni "tassonomiche"**, di cui all'articolo 8, Regolamento 2020/852/UE.

Ciò che consiglia Assirevi è di inserire la rendicontazione **in un documento separato rispetto alla Relazione sulla Gestione**, il che ne renderebbe immediatamente evidente ai destinatari il **carattere volontario**.

È utile, infine, evidenziare che, Assirevi fornisce, in allegato al Documento, **un esempio di Relazione della società di revisione sulla Rendicontazione di Sostenibilità**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

La legge di bilancio 2025 incontra Transizione 5.0

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

[Scopri di più](#)

I [commi 427-429, dell'articolo 1, L. 207/2024](#) (Legge di Bilancio 2025), introducono modifiche significative al **credito d'imposta Transizione 5.0**, con l'obiettivo di renderlo più **accessibile e vantaggioso** per le imprese.

Prima di esaminare le novità di Transizione 5.0, facciamo un **breve ripasso della normativa**.

Si tratta di una **agevolazione destinata a tutte le imprese**, residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore economico di appartenenza**, dalla **dimensione e dal regime fiscale** di determinazione del reddito dell'impresa, che siano in **regola con la sicurezza** sui luoghi di lavoro e con il **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Restano **escluse le imprese** in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oltre alle imprese destinatarie di **sanzioni interdittive**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sono ammessi all'agevolazione i **nuovi investimenti** effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel **territorio dello Stato**, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una **riduzione dei consumi energetici**.

In merito alla **riduzione dei consumi** l'investimento deve garantire complessivamente un abbattimento dei **consumi energetici della struttura produttiva** cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3%**, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Sono ammissibili al beneficio i **progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025** (restiamo in attesa di un provvedimento che sposti tale data alla fine del mese di aprile 2026) aventi ad oggetto investimenti effettuati in **uno o più beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B di industria 4.0**.



Sono, inoltre, agevolabili anche le **spese di formazione del personale**, docente e discente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale** ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al **massimo di 300.000**.

Con riferimento alle date occorre ricordare che per **data di avvio del progetto** di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** sottoscritto dall'azienda e tale che esso renda l'investimento irreversibile.

Con la Legge di bilancio 2025 vengono apportate **alcune novità** che impattano sulla determinazione e fruizione del credito, a decorrere infatti dai **medesimi investimenti effettuati dall'1.1.2024**, per effetto delle modifiche apportate:

a) il credito d'imposta **può essere riconosciuto**, in alternativa alle imprese, alle **società di servizi** energetici (**ESCo**) certificate;

b) è previsto **l'incremento della maggiorazione riconosciuta**, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:

- al **130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'UE** con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera a\), D.L. 181/2023](#);
- al **140%** del costo per i **moduli fotovoltaici** con celle, prodotti nell'UE, con un'efficienza a livello di cella almeno **pari al 23,5%** di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera b\), D.L. 181/2023](#);
- al **150%** per i moduli prodotti **nell'UE** composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno **pari al 24%** di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera c\), D.L. 181/2023](#);

c) viene elevata **al 35% l'aliquota del credito d'imposta** per la quota di investimenti d'importo compreso tra euro 2.500.000 ed euro 10.000.000;

d) viene **soppresso** il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;

e) viene **soppresso** il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di **riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva superiore al 10%** o dei **processi produttivi** interessati dall'investimento **superiore al 15%**, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;

f) si prevede che, per le società di **locazione operativa**, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del



noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

g) si definisce la **misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi** (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di **beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre, il nuovo comma 9-ter, prevede che la **riduzione dei consumi energetici si considera**, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il **tramite di una società di servizi energetici (ESCo)** in **presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract)**, nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il **raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici** differenziata a seconda che si faccia riferimento alla **struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento**, rispettivamente, **non inferiore al 3% e al 5%**.

h) si prevede la **cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0** con il credito per investimenti nella **Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno)** di cui all'[articolo 16, D.L. 124/2023](#) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'[articolo 13, D.L. 60/2024](#).

Inoltre, il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della **non concorrenza alla formazione del reddito** e della base imponibile dell'Irap, non porti al **superamento del costo sostenuto**.

Infine, viene chiarito che il **credito d'imposta è cumulabile** con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'UE (di cui all'articolo 9, Regolamento 2021/241), a condizione che il **sostegno non copra le medesime quote di costo** dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Volendo riassumere **in forma tabellare** avremo:



Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità Produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità Produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità Produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
Fino a 10 mln	35%	40%	45%
Da 10 mln a 50 mln	5%	10%	15%

Gli investimenti in impianti fotovoltaici concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente al:

130%	a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
140%	b) moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
150%	c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 gennaio 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.